

Direttiva n.

Prot n 649

Roma, li 25/08/2006

VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare l'articolo 3 che prevede la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed il riordino dell'INVALSI;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell'INVALSI;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 con il quale, in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 53 del 2003, sono state definite le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione ed adottati in via transitoria gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi di cui alle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati contenuti negli allegati A, B, C e D alla stessa legge;

VISTA la direttiva ministeriale n. 27 del 13 marzo 2006, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del predetto decreto legislativo n.286 del 2004, con la quale sono stati individuati gli obiettivi generali delle politiche educative nazionali per l'anno scolastico 2006/2007 cui dovrà attenersi l'INVALSI per lo svolgimento della propria attività istituzionale;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 7, che trasferisce al Ministero della Pubblica Istruzione le funzioni già di competenza del soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, come definite dall'art. 59, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;



VISTO il DPCM approvato al Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto alla ricognizione delle strutture amministrative e delle risorse strumentali e di personale trasferite al Ministero dell'Istruzione;

TENUTO CONTO delle dichiarazioni programmatiche del Ministro dell'Istruzione al Parlamento che configurano obiettivi e missioni dell'Amministrazione scolastica, sulla base del nuovo quadro politico ed istituzionale;

VISTA la legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, nonché di ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di integrare e modificare la predetta direttiva, al fine di razionalizzare gli ambiti d'intervento della valutazione di sistema, per una più approfondita conoscenza e analisi dei diversi aspetti del sistema scolastico, di promuovere appropriate metodologie scientifiche nella valutazione degli apprendimenti e di configurare gli obiettivi da perseguire in modo coerente con gli indirizzi programmatici sopra indicati nel nuovo contesto politico-istituzionale;

EMANA:

la seguente direttiva ad integrazione e modifica degli obiettivi generali delle politiche educative nazionali individuati ai punti 1, 2 e 13 della direttiva ministeriale n. 27 del 13 marzo 2006, rivolta all'INVALSI per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

> Il punto 1 della direttiva è integrato con le seguenti indicazioni riportate in corsivo e, pertanto, risulta così formulato:



1) Provvedere alla valutazione di sistema a conclusione dell'anno scolastico 2006 – 2007, adottando le metodologie d'indagine più opportune maturate

anche sulla base delle precedenti esperienze, con riferimento: alla spesa per l'istruzione ed alle risorse finanziarie, umane e strutturali utilizzate; alla regolarità dei percorsi ed all'abbandono scolastico; all'atteggiamento ed alla partecipazione delle istituzioni scolastiche alle rilevazioni del servizio nazionale di valutazione e ad analoghe indagini nazionali e internazionali; alle modifiche apportate al piano dell'offerta formativa in seguito all'analisi dei risultati delle precedenti rilevazioni del SNV; alle azioni di recupero realizzate e, relativamente alle istituzioni scolastiche del primo ciclo, tenuto conto delle modifiche intervenute e dei processi di evoluzione in atto del quadro ordinamentale e strutturale di tale segmento scolastico.

- Il punto 2 della direttiva è integrato con le seguenti indicazioni riportate in corsivo e, pertanto, risulta così formulato:
- 2) Provvedere alla valutazione degli apprendimenti all'inizio dell'anno scolastico 2006 2007, sulla base di appropriate metodologie scientifiche di validazione e taratura degli item. La somministrazione delle prove dovrà essere effettuata su un campione di Istituti, previamente individuato con metodo statistico, e dovrà riguardare gli insegnamenti dell'italiano, della matematica e delle scienze con riferimento alla II e IV classe della scuola primaria, alla II classe della scuola secondaria di I grado, ed alle classi I e III della scuola secondaria di II grado, tenendo conto, per tale grado di studi, delle peculiarità delle diverse tipologie e dei vari indirizzi.

La somministrazione delle prove, per ciascun ciclo scolastico, dovrà essere effettuata mediante l'assistenza di rilevatori esterni, stabilendo un'unica data per lo svolgimento delle stesse.

In ogni caso la somministrazione dovrà favorire forme e mezzi d'intervento idonei a garantire la trasparenza e l'affidabilità dei dati rilevati.

Gli esiti delle rilevazioni saranno messi a disposizione delle istituzioni scolastiche al fine di supportare l'attività di valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni, la quale rimane di esclusiva competenza dei docenti.



- Il punto 13 della direttiva è interamente sostituito come segue:
 - 3) Provvedere alla predisposizione e all'offerta di modelli di terza prova, prevista in sede di esame di Stato conclusivo della scuola secondaria superiore per gli Istituti tecnici e professionali, dando particolare risalto alle tipologie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f del decreto 20 novembre 2000, n. 429.
 - 4) Individuare, entro quattro mesi dall'emanazione della presente direttiva, procedure, criteri e modalità di utilizzazione delle prove scritte degli esami di stato conclusivi della scuola del primo ciclo e della secondaria superiore, ai fini della valutazione dei livelli generali di apprendimento in uscita dai relativi percorsi scolastici, anche con riferimento alle esperienze maturate in ambito europeo.

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione è tenuto, pertanto, a sviluppare azioni di adeguamento della propria attività programmata e posta in essere in sintonia con gli obiettivi definiti con la presente direttiva.

La presente direttiva è soggetta ai controlli di legge.